

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

25 MAG. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

25 MAG. 1999

ADDI' _____ NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA DELLA
PISANA, 1301 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: _____
COSENTINO - CIOFFARELLI - DONATO - PIZZUTELLI -

DELIBERAZIONE N° 2769

OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, del regolamento del Comune di Tarano, relativo ai servizi pubblici non di linea noleggiato da rimessa con conducente mediante autovettura, di cui alla legge 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 13.3.99 - del. n. 11.



OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 del regolamento del Comune di Tarano, relativo ai servizi pubblici non di linea noleggiato da rimessa con conducente mediante autovettura di cui alla L. 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 13.03.1999 - Del. n. 11.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58;

VISTO lo Statuto regionale;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13.03.1999, con la quale il Comune di Tarano ha approvato il regolamento comunale esercizio di servizio pubblico non di linea noleggiato da rimessa con conducente mediante autovettura (All. 1);

VISTO l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 che prevede che i regolamenti comunali concernenti i servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, adottati dal competente organo comunale, sono soggetti ad approvazione da parte della Regione, che vi provvede mediante deliberazione della Giunta regionale;

CONSIDERATO che ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della medesima L.R. 58/93 l'approvazione è subordinata alla condizione che ciascun regolamento sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti nella più volte citata L.R. 58/93;

DATO ATTO che il regolamento adottato dal C.C. con la deliberazione n. 11 del 13.03.1999 è conforme ai principi citati ad eccezione delle parti di seguito indicati;

- Art. 1) inserire "dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 " che disciplina lo svolgimento del servizio di N.C.C.;
- Art. 6) il comma 2, deve essere eliminato " *la prestazione del servizio N.C.C. per la destinazione oltre il territorio comunale è facoltativa*" in quanto la prestazione del servizio per il N.C.C. è sempre facoltativa, così come i commi 3 e 4 devono essere cassati in quanto il servizio in quanto il servizio di N.C.C. può svolgersi solo su prenotazione;
- Art. 9) il bando di concorso deve contenere anche le materie di esame;
- Art. 10) la commissione consultiva deve essere integrata con un rappresentante delle associazioni degli utenti;
- Art.12) comma 3, i titoli da valutare in un pubblico concorso non possono essere generici, ma devono essere specificati nel regolamento, pertanto deve essere eliminata la dizione " ecc. " ;
- Art. 21) eliminare la parola sull'idoneità, in quanto tali verifiche sono riservate esclusivamente agli organi della M.C.T.C.;



CONSIDERATA la richiesta di approvazione del Comune di Tarano;

all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 il regolamento del Comune di Tarano, relativo ai servizi pubblici non di linea noleggiato da rimessa con conducente mediante autovettura L.21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 13.03.1999 - Del. n. 11, composto da numero 34 articoli ad eccezione degli articoli : 1), 6), 9), 10), 12) e 21) che devono intendersi modificati così come riportato nelle premesse;
2. di eliminare i commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 in quanto in contrasto con la vigente normativa;
3. di modificare gli articoli 1), 6), 9), 10), 12) e 21) così come riportato nelle premesse.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

